



G.30851

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. N. 170/25**

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gaetano Berretta Giudice relatore

Laura De Rentiis Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30851 del registro di Segreteria, ed in relazione

all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata,

con comparsa depositata agli atti del giudizio, dal Signor

TOSI Gianfranco, nato a Busto Arsizio (VA) il 23 ottobre 1947 ed ivi

domiciliato in Largo Gaetano Giardino (codice fiscale TSO GFR 47 R 28 B

300 D), rappresentato e difeso, in forza di procura versata in atti, dall'Avv.

Prof. Emanuele Caimi del Foro di Varese

(emanuele.caimi@varese.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Varese, Via

V. Dandolo n. 9, presso lo studio legale del difensore.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

30.1.2025.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.,

presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata agli atti

del giudizio in data 3.7.2025.

	Visto il parere depositato dalla Procura Regionale in data 10.6.2025, ai sensi	
	dell’art. 130, comma 1, c.g.c..	
	Visto il Decreto n.10/2025, depositato in segreteria in data 22.9.2025, con il	
	quale la Sezione ha accolto l’istanza di applicazione del rito abbreviato;	
	Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 12.11.2025, il Pubblico	
	Ministero in persona della dott.ssa Marcella Tomasi e l’Avv. Prof. Emanuele	
	Caimi per il convenuto TOSI Gianfranco.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 30.1.2025, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il Prof. TOSI Gianfranco, professore universitario a	
	tempo pieno presso il Politecnico di Milano, per sentirlo condannare – con	
	imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale,	
	quantificato in complessivi euro 263.863,67, asseritamente cagionato	
	all’amministrazione universitaria di appartenenza in conseguenza	
	dell’intervenuto svolgimento, nel contesto temporale 2012/2016, di attività	
	esterna incompatibile con lo status di dipendente pubblico (amministratore e	
	socio al 90% di una società di capitali).	
	L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito della ricezione, in data 22.11.2019, di apposita denuncia della	
	Guardia di Finanza, 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano e ha	
	proceduto a svolgere l’attività istruttoria tramite delega al medesimo organo	
	di polizia giudiziaria.	
	A sostegno della domanda risarcitoria veniva riferito, in sintesi,	
	quanto segue.	
	1) Il Prof. TOSI è risultato socio per una quota del 90% del capitale	
	2	

	sociale, nonché amministratore unico dal 24.10.2006 e legale	
	rappresentante, della società 2MT s.r.l. (codice ATECO 25.62.00	
	e P.IVA 02957380120), con sede legale in Busto Arsizio (VA),	
	esercente l'attività di <i>“produzione, lavorazione e montaggio di</i>	
	<i>particolari tecnici destinati alla vendita sia in Italia sia</i>	
	<i>all'estero, il commercio all'ingrosso di componenti e particolari</i>	
	<i>tecnici, la consulenza, le prestazioni di servizi di marketing,</i>	
	<i>servizi amministrativi aziendali in genere sia in Italia sia</i>	
	<i>all'estero”.</i>	

	2) Dall'esame dei bilanci della società relativi agli anni 2012/2016 e	
	dai dati estratti dalla banca dati dell'Anagrafe Tributaria è emerso	
	che il Prof. TOSI non aveva percepito compensi per la carica di	
	amministratore, né emolumenti di lavoro dipendente e/o	
	assimilati né dividendi dalla società.	

	3) Dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso il	
	Politecnico di Milano è emerso che, a partire dal 1980, il	
	convenuto era stato nominato professore associato e che, all'atto	
	della nomina, con dichiarazione acquisita in data 21.07.1982,	
	aveva optato per il regime lavorativo a tempo pieno.	

	4) Il costo complessivamente sostenuto dall'amministrazione	
	universitaria per remunerare l'attività lavorativa del prof. TOSI	
	nel periodo di riferimento (2012/2016) è risultato pari ad euro	
	616.062,22.	

	5) A seguito di ulteriori approfondimenti istruttori è stato possibile	
	appurare che il differenziale tra il trattamento economico	

	percepito in regime di impiego a tempo pieno e quello che	
	sarebbe stato percepito in ipotesi di regime di impiego a tempo	
	definito, ammonta a complessivi euro 263.863,67 per le annualità	
	dal 2012 al 2016.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale ha	
	contestato al Prof. TOSI di aver violato l’obbligo di esclusività della	
	prestazione lavorativa in favore del Politecnico di Milano e di aver	
	illegittimamente esercitato attività gestionali presso una società di capitali di	
	cui era socio al 90%. Tali attività sarebbero infatti da ritenere assolutamente	
	incompatibili con il parallelo svolgimento dell’attività istituzionale di	
	docente universitario (art.60 T.U. n.3/1957).	
	Dopo aver rappresentato che dalle indagini espletate non sarebbe	
	emersa evidenza di emolumenti percepiti in conseguenza dell’attività	
	esterna, l’organo requirente ha tuttavia contestato al convenuto di aver	
	compromesso la propria attività lavorativa di docente a tempo pieno e di aver	
	conseguentemente cagionato un pregiudizio al Politecnico di Milano,	
	ragguagliato, con valutazione sostanzialmente equitativa, al differenziale tra	
	quanto percepito nel periodo di riferimento (2012/2016) per il lavoro a	
	tempo pieno e quanto sarebbe stato percepito se il rapporto di lavoro fosse	
	stato esercitato a tempo definito – opzione che se da un lato non avrebbe	
	comunque ammesso l’attività concretamente svolta, dall’altro lato avrebbe	
	consentito di espletare attività professionale esterna.	
	La Procura Regionale dava conto di aver fatto precedere il deposito	
	dell’atto di citazione dalla notificazione dell’invito a fornire deduzioni e	
	dopo aver analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate dal	
	4	

	convenuto nella fase preprocessuale, concludeva domandando la sua	
	condanna al risarcimento, in favore del Politecnico di Milano, della somma	
	di euro 263.863,67, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del	
	giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	4.2.2025, il giudizio veniva fissato per l'udienza dibattimentale del	
	17.9.2025.	
	Con comparsa depositata in segreteria il 3.7.2025, si è costituito in	
	giudizio il Prof. TOSI Gianfranco, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof.	
	Emanuele Caimi del Foro di Varese.	
	Il convenuto ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le	
	contestazioni avanzate dall'organo requirente nei propri confronti e dopo	
	aver eccepito l'infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla	
	Procura Regionale ed aver rimarcato la correttezza della propria condotta,	
	ha formulato tuttavia istanza di definizione abbreviata del giudizio di	
	responsabilità (art. 130, c.g.c.) con il pagamento della somma di euro	
	79.158,00, pari al 30% della somma oggetto di richiesta risarcitoria.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria	
	depositata agli atti del giudizio in data 10.6.2025, ha espresso parere	
	favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al	
	<i>quantum</i> proposto.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	7.7.2025, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento con	
	rito abbreviato veniva quindi chiamato per la camera di consiglio del	
	17.9.2025, a seguito della quale, con Decreto n.10/2025, depositato in	
	5	

	segreteria in data 22.9.2025, l'istanza di applicazione del rito abbreviato	
	veniva accolta.	
	Con il menzionato Decreto n.10/2025, la Sezione, avuto riguardo alle	
	evidenze fattuali della vicenda controversa, ha osservato che l'importo	
	concordato tra la parte convenuta e la Procura Regionale può essere ritenuto	
	congruo, avuto in particolare riguardo alla circostanza che la somma offerta,	
	pari al 30% dell'importo risarcitorio, non risulta meramente simbolica,	
	costituendo, invece, un serio, per quanto parziale, ristoro del pregiudizio	
	provocato all'ente di appartenenza. Parimenti, per la sua non irrisoria entità,	
	appare soddisfare anche lo scopo della deterrenza che, congiunto a quello	
	restitutorio, caratterizza la responsabilità amministrativa (Corte	
	costituzionale, sentenza n. 371/1998).	
	Il Collegio ha disposto pertanto l'ammissione del Prof. TOSI	
	Gianfranco a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta	
	giorni, della somma proposta, corrispondente al 30% del danno erariale	
	contestato nell'atto di citazione, che veniva fissata in euro 79.158,00.	
	Il giudizio è stato conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7	
	c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale la difesa della parte istante	
	ha chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al	
	pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante deposito	
	dell'attestazione di pagamento.	
	Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all'intervenuto	
	espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle	
	conclusioni della difesa, insistendo tuttavia per la condanna del convenuto al	
	pagamento delle spese del giudizio.	
	6	

DIRITTO

L'art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che *“In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*.

I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”*.

Il comma 8 statuisce infine che *“il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”*. Il comma 9 definisce espressamente *“non impugnabile”* la sentenza pronunciata in primo grado.

Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della

	somma agevolata fissata nel Decreto n.10/2025, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la reversale di	
	incasso n.69631 del Tesoriere del Politecnico di Milano, emessa in data	
	28.10.2025 a fronte del versamento tramite bonifico bancario in data	
	6.10.2025 (data regolamento 8.10.2025), della somma prevista di euro	
	79.158,00 da parte del Prof. TOSI.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti del Prof. TOSI Gianfranco, ai sensi dell’art.130, comma 8, del	
	codice di giustizia contabile.	
	Le spese del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza	
	virtuale, al quale questa Sezione fa costante riferimento per la loro	
	regolazione nel caso del rito abbreviato, vengono poste a carico del	
	convenuto e liquidate come indicato in dispositivo. Da una sia pur sommaria	
	delibazione, infatti, emerge la presumibile fondatezza della domanda attrice,	
	in virtù della giurisprudenza consolidata della Sezione in tema di	
	applicabilità dell’art. 53, c.7 del d.lgs. n. 165/2001 anche ai casi di	
	svolgimento, da parte del pubblico dipendente, di attività extra lavorativa	
	non autorizzabile (da ultimo, Sez. Lombardia, 11.4.2025 n. 54; id.	
	23.06.2025 nn. 104 e 105).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	dichiara definito ex art.130, comma 8, del Codice Giustizia Contabile, il	
	giudizio abbreviato nei confronti del Prof. TOSI Gianfranco.	
	Le spese del giudizio vengono liquidate nella misura complessiva di euro	
	8	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]